



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-106 DATA 03/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

| | |
|------------|---------------|
| 03/05/2020 | Il Sindaco |
| | [Marco Bucci] |



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-217 del 03/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgs. N. 1/2018 : "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che proroga i termini delle precedenti disposizioni governative urgenti finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19 fino al maggio 2020;

RICHIAMATI

-il decreto legge n. 19 del 25/03/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

- il dpcm 26/04/2020;

-l'ordinanza sindacale n. 97 del 14 aprile /2020, con la quale è stata prorogata fino a tutto il 3 maggio 2020 la validità dell'ordinanza sindacale n. 93 del 14/04/2020 "Ordinanza contingibile e urgente a tutela dell' igiene e sanita' pubblica" , con cui sono stati adottati provvedimenti a tutela dell' igiene e sanita' pubblica, e cioè: divieto di accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio del comune di Genova; divieto di transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare, Corso Italia lato mare, Boccadasse e le spiagge); di-

vieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case, fino alle ore 24.00 del 22/03/2020;

CONSIDERATO

- Che il D.P.C.M. 26 aprile 2020, art. 1, c. 1, lett. e), consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici, con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per ogni attività e di due metri per l'attività sportiva, e che all'art. 3 c. 2, prevede l'obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie mediante l'uso della mascherina per chi accede a luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento delle distanze di sicurezza, fatta eccezione per i bambini sotto i sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i medesimi;

PRESO ATTO

Che è pertanto nuovamente possibile l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini e cimiteri comunali, nonché consentire l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°97/2020, alle condizioni sopra richiamate;

RITENUTO

Opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, stabilire ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, le seguenti misure valide sul territorio comunale:

- interdizione dell'accesso a spiagge, scogliere ed arenili, ad esclusione dell'accesso alle stesse per la pratica dell'attività sportiva come individuata dall'Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 c. 2 del DPCM sopra richiamato, è fortemente raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata ed è obbligatorio nelle seguenti aree e luoghi: parchi; giardini comunali; ville pubbliche; cimiteri; passeggiate per attività motoria; locali privati ad uso pubblico; locali adibiti ad attività commerciali; mezzi di trasporto pubblico. Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

PRESO ATTO;

- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;
- sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

Fino alle ore 24.00 del 17 maggio 2020 sono adottate su tutto il territorio comunale le seguenti misure:

- 1) è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°97/2020;
- 2) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3. C. 2 del DPCM sopra richiamato, è fortemente raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata ed è obbligatorio nelle seguenti aree e luoghi: parchi; giardini comunali; ville pubbliche; cimiteri; passeggiate per attività motoria; locali privati ad uso pubblico; locali adibiti ad attività commerciali; mezzi di trasporto pubblico. Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- 3) interdizione dell'accesso a spiagge, scogliere ed arenili, ad esclusione dell'accesso alle stesse per la pratica dell'attività sportiva come individuata dall'Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020.

MANDA

- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Beni e Attività Culturali per quanto di competenza;
- Alla Direzione Facility Management per quanto di competenza;
- All'Azienda ASTER per quanto di competenza;

- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci

